

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5889 del 06/11/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITÀ CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL CANALE CARTOCCIO, DEL TORRENTE CROSTOLO, DEL CAVO FIUMA E DEL FIUME PO, NEI COMUNI DI GUASTALLA E GUALTIERI (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE07T0059 - RICHIEDENTE SOCIETÀ AGRICOLA CECCHIN GIOVANNI E RICCARDO E C - S.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6112 del 03/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sei NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 25453/2017

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITÀ CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL CANALE CARTOCCIO, DEL TORRENTE CROSTOLO, DEL CAVO FIUMA E DEL FIUME PO, NEI COMUNI DI GUASTALLA E GUALTIERI (RE) - CODICE PROCEDIMENTO RE07T0059 - RICHIEDENTE SOCIETÀ AGRICOLA CECCHIN GIOVANNI E RICCARDO E C - S.S.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in

materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PREMESSO:

- che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 8828 in data 18/07/2011 è stata assentita a **Cecchin Giovanni** C.F. CCCGMM54T15C195Q, la **concessione** per l’occupazione di terreno demaniale del **Canale Cartoccio, del Torrente Crostolo e del Cavo Fiuma**, ad uso **sfalcio argini**, in **Comune di Guastalla**, con **scadenza 10/07/2017**;
- che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 5076 in data 03/05/2013 è stata assentita **variante** alla concessione di cui al punto precedente con l’inserimento dell’occupazione di terreno demaniale del **Fiume Po**, in **Comune di Gualtieri**, con conferma di tutte le condizioni e prescrizioni di concessione, ivi compresa la scadenza al 10/07/2017;

PRESO ATTO:

- della domanda in data **29/05/2017** presentata dalla ditta **Cecchin Giovanni** C.F. CCCGMM54T15C195Q, tendente ad ottenere il **rinnovo** della concessione di cui ai punti precedenti, per l’occupazione di area demaniale del **Canale Cartoccio, del Torrente Crostolo, del Cavo Fiuma e del Fiume Po**, nei Comuni di **Guastalla e di Gualtieri (RE)**, identificata al NCT in Comune di Guastalla al foglio 52, particelle 1, 2, 4, 5, 6, 149, 150, 151, 157, 175; Fg 51, particelle 23, 24, 25, 27; in Comune di Gualtieri al Fg 11, particelle 240, 244, ad uso **sfalcio argini**;
- dell’istanza in data **27/09/2017** presentata dalla **Società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo e C – S.S.** C.F. 02773480351, tendente ad ottenere a proprio favore il **cambio di titolarità** della succitata concessione;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 198 in data 12/07/2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute

- osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo;
 - che i canoni di concessione risultano regolarmente corrisposti ivi compresa l'annualità corrente;
 - che il **deposito cauzionale**, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta costituito in occasione della **concessione originaria per l'importo di €125,00**;

CONSIDERATO:

- che, a supporto della suddetta istanza di cambio di titolarità, è stata presentata copia dell'atto di costituzione della **Società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo e C – S.S.** con il conferimento nella stessa della ditta individuale **Cecchin Giovanni** titolare della concessione e richiedente del suo rinnovo;

ACCERTATO:

- che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241790 e della Legge Regionale n. 32/93, è la sottoscritta Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;
- che, trattandosi nella fattispecie di "conferimento d'azienda" il nuovo titolare della concessione non è tenuto a costituire deposito cauzionale, tuttavia, trattandosi di rinnovo, l'importo del **deposito cauzionale**, originariamente costituito a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **deve essere adeguato all'importo minimo di € 250,00**;
- che pertanto, per il ritiro del presente provvedimento, il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di **€ 125,00 quale integrazione del deposito cauzionale**;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, assunto al protocollo n. PGRE/2017/10791 in data 18/09/2017, che ha subordinato lo stesso alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il **rinnovo con cambio titolarità** della concessione richiamata in premessa, assentita dalla Regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 8828 in data 18/07/2011 e variante assentita con Determinazione Dirigenziale n. 5076 in data 03/05/2013, a favore della **Società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo e C – S.S.** C.F. 02773480351, con sede in Guastalla (RE), per l'occupazione di area demaniale del **Canale Cartoccio, del Torrente Crostolo, del Cavo Fiuma e del Fiume Po**, nei Comuni di **Guastalla e di Gualtieri (RE)**, identificata al NCT in Comune di **Guastalla** al foglio 52, particelle 1, 2, 4, 5, 6, 149, 150, 151, 157, 175; Fg 51, particelle 23, 24, 25, 27; in Comune di **Gualtieri** al Fg 11, particelle 240, 244 ad uso **sfalcio argini**;

- b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia **rinnovata fino al 31/12/2022**;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 125,13 per l'anno solare 2017**;
- d) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo dovrà essere costituito prima del ritiro del provvedimento di concessione;
- e) di stabilire che la ditta concessionaria, qualora non avesse già provveduto, è tenuta al versamento degli importi indicati di seguito, da effettuarsi prima del ritiro del presente provvedimento secondo le modalità che saranno indicate con successiva comunicazione:
- **€ 125,00** quale integrazione del deposito cauzionale costituito in sede di concessione per l'importo di € 125,00;
- f) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- g) di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario previo versamento dell'integrazione al deposito cauzionale;
- h) di comunicare al concessionario l'avvenuta adozione del presente atto ed il termine entro cui effettuare quanto stabilito al punto precedente;
- i) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- j) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.i..

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del **Canale Cartoccio, del Torrente Crostolo, del Cavo Fiuma e del Fiume Po**, in territorio dei Comuni di **Guastalla** e di **Gualtieri (RE)** ad uso **sfalcio argini** a favore della **Società Agricola Cecchin Giovanni e Riccardo e C –S.S. C.F. 02773480351**, in seguito indicata come “Concessionario”.

Articolo 1

Oggetto della Concessione

La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il **Canale Cartoccio, il Torrente Crostolo, il Cavo Fiuma e il Fiume Po**, identificata al NCT in Comune di **Guastalla** al foglio 52, particelle 1, 2, 4, 5, 6, 149, 150, 151, 157, 175; Fg 51, particelle 23, 24, 25, 27; in Comune di **Gualtieri** al Fg 11, particelle 240, 244.

L'occupazione della suddetta area è concessa per uso **sfalcio argini**.

Articolo 2

Durata della concessione

La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2022**;

La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna **entro il 31 marzo** di ogni anno.

L'importo del canone per l'anno solare **2017** consiste in **€ 125,13**, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera a.3 del cui versamento è stata consegnata attestazione prima del ritiro del presente atto di concessione;

Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R.

2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

L'importo, quale integrazione della **cauzione definitiva** originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di € **125,00**, da versare prima del ritiro del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad € **250,00** corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015

Articolo 4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell' AIPO che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

1. La ditta richiedente dovrà accedere alle pertinenze demaniali esclusivamente per eseguire le operazioni di sfalcio erbe e non potrà effettuare opere di scavo, scarichi od altro che possano modificare o danneggiare l'opera di difesa idraulica. Il completo ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale ed esclusivo carico della Ditta richiedente e sarà effettuato secondo le indicazioni di questo Ufficio;
2. la ditta richiedente dovrà necessariamente, pena la decadenza e la revoca immediata del presente atto, accedere alle aree di cui al punto precedente con mezzi meccanici non idonei allo sfalcio del cotico erboso, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato, avendo anche cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde dei corsi d'acqua interessati;
3. la pulizia e lo sfalcio delle arginature dovrà avvenire a regola d'arte e secondo le indicazioni che i funzionari di questa Agenzia ritenessero necessario impartire, a mezzo di ordine scritto;
4. questo Ufficio si riserva la facoltà insindacabile di sospendere la presente autorizzazione, tutta o in parte, qualora per esigenze idrauliche fosse necessario eseguire direttamente o a mezzo di terzi, manutenzione ordinaria, opere di difesa e/o sistemazioni in genere, senza che la Ditta richiedente possa avanzare pretese di compenso od altro;
5. questo Ufficio si riserva altresì, la facoltà insindacabile, di revocare, in qualsiasi momento la presente autorizzazione, qualora venga riscontrato che i lavori di sfalcio, non vengano eseguiti a regola d'arte, in quanto si configurano come specifici lavori di manutenzione di opere idrauliche di 2^a Categoria ai sensi del T.U. n. 523/1904;
6. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie alla tutela della pubblica incolumità per quanto attinente i pericoli connessi con l'esecuzione dei lavori di sfalcio;
7. la Ditta richiedente ed autorizzata, dovrà presentare a questo Ufficio un cronoprogramma di massima contenente l'indicazione del periodo previsto di esecuzione dei lavori, prima

dell'inizio dei lavori, e la relativa data d'inizio. Le eventuali difformità del programma trasmesso dovranno essere comunicate a questo Ufficio con congruo anticipo al fine di consentire, al personale idraulico di seguire i lavori;

8. la Ditta richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dello sfalcio che si autorizza, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e/o privata, nonché per danni alle persone per effetto dell'esercizio del presente Nulla Osta, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità e molestia anche giudiziaria;
9. in caso di distruzione o danneggiamento delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena, la Ditta richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruire o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
10. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinverranno rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs.03.04.2006 n. 152;
11. nel caso di inadempienze delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R .D. 09.12.1937 n. 2669, a carico del richiedente;
12. per quanto non espressamente richiamato nel presente Nulla Osta Idraulico, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale.

Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

1. la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
2. la conservazione dei beni concessi;
3. la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali,

ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6
Decadenza della Concessione

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Firmato per accettazione il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.